

Bilancio 2022: rilevazione dei crediti imposta energia

Nel corso del 2022 sono stati introdotti **diversi crediti d'imposta**, commisurati ad una quota delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, come di seguito riepilogati:

- per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. **imprese energivore**), è previsto un **credito d'imposta dal 20% al 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. **imprese gasivore**), è riconosciuto un **credito d'imposta dal 10% al 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica**, spetta un **credito d'imposta dal 15% al 35%** delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**, è riconosciuto un **credito d'imposta dal 25% al 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022;
- alle imprese che operano nei settori dell'**agricoltura e della pesca**, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 20%** delle **spese sostenute per l'acquisto di carburante** in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo

trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Sotto il profilo fiscale, i crediti richiamati **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** e della **base imponibile dell'Irap**, inoltre, gli stessi **sono cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, **non porti al superamento del costo sostenuto**. Dal **punto di vista contabile** tali aiuti, diretti ad attenuare i rincari dei costi energetici delle imprese, vanno rilevati tra gli **"Altri ricavi e proventi"**, come contributi in conto esercizio.

Secondo i principi contabili nazionali (**OIC12 – Composizione e schemi di bilancio**) i **contributi in conto esercizio** sono dovuti in base alla legge (oppure in base a disposizioni contrattuali), vanno **rilevati per competenza** ed indicati **distintamente in apposita sottovoce della voce A5**.

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di **riduzione dei relativi costi ed oneri**.

I contributi in conto esercizio sono **rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirl**i, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti; devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Ai fini contabili, pertanto, occorre rilevare le **seguenti scritture in Partita Doppia**:

Crediti vs Erario	a	Contributo in
conto esercizio (non imponibile fiscalmente)		

Il conseguente componente positivo del conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla

relativa voce A5, sarà oggetto di **variazione in diminuzione** nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel quadro RF).

Si ricorda che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella **finalità per la quale viene assegnato**, desumibile dalle singole leggi agevolative: così, ad esempio, i contributi in “**conto esercizio**” sono destinati a **frangere esigenze di gestione**, i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento, mentre i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati (**risoluzione 2/E/2010**).

In analogia con quanto previsto per i contributi/crediti d'imposta previsti per contrastare il Covid-19, gli “aiuti” in argomento hanno la **finalità di compensare**, almeno in parte, i **gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici**.

Con riferimento all'**utilizzo**, infine, i crediti d'imposta energetici (energia elettrica e gas naturale) possono essere **utilizzati esclusivamente in compensazione** tramite modello F24: **non trovano applicazione i limiti** di cui all'**articolo 1, comma 53, L. 244/2007** (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU) e di cui all'**articolo 34 L. 388/2000** (limite annuale di 2 milioni di euro).

È consentito l'eventuale utilizzo in un **momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento**, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le **spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata**, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, **possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo**

109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia **documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto**.

I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi **si considerano sostenute**, alla data in cui le **prestazioni sono ultimate**.

(MF/ms)